

Indice

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	XI

Capitolo I

Introduzione

1. La legittima difesa come «indicatore politico»	1
2. Due momenti (storici) nei quali la legittima difesa è stata messa al centro della politica criminale. Primo: la nascita del tecnicismo giuridico	6
2.1. Secondo: la caratterizzazione securitaria del diritto penale contemporaneo e l'approdo delle medesime logiche nelle scriminanti e nelle scusanti. La diffusione della "legittima difesa domiciliare"	12
2.1.1. Il consenso sociale all'indifferenza verso i diritti dell'aggressore	14
2.1.2. Il secolo della "difesa domiciliare" e dei suoi "eccessi"	17
3. Tra prevenzione dal (o punizione del) crimine e messa in sicurezza dei beni giuridici aggrediti col minor danno per i diritti di tutti. Rinvio	23

Capitolo II

Modello europeo e modello americano. "Spunti" per un'indagine comparata

1. Premesse	27
-------------	----

	<i>pag.</i>
2. Germania	31
2.1. <i>Notwehrkonzepte</i>	36
2.1.1. La ricerca della <i>ratio</i> della difesa legittima	37
3. Spagna	40
3.1. Il « <i>miedo insuperable</i> »	44
3.1.1. Il caso della convivente traumatizzata	46
4. Francia	48
4.1. Il caso Réminiac	51
5. Brasile	53
6. Stati Uniti d’America	55
6.1. Il significato politico delle dottrine del castello	57
6.2. Al di là del domicilio: la logica del “stand your ground”	59
7. Conclusioni	61

Capitolo III

Artt. 52 e 55 c.p.

Quattro “spunti” tecnici per un futuro dibattito

1. Perché un capitolo tecnico?	65
2. Il soggetto è sempre stato dentro all’art. 52 c.p.	68
3. La difesa è “legittima” se non è eccessiva: il bisogno di (ri)-tornare alle basi dei meccanismi di funzionamento dei due istituti. La legittima difesa domiciliare oltre l’uso legittimo delle armi	72
4. Il grave turbamento emotivo: “quando” e “come” opera?	77
5. Paura “o” ira (?), paura “e” ira? Verso lo sviluppo di indicatori	85

Capitolo IV

Tre tesi umanizzanti e una richiesta.

“Spunti” conclusivi

1. Introduzione	93
2. Prima tesi: non si può mai identificare un uomo con ciò che ha fatto	94
3. Seconda tesi: la legittima difesa “umana” non è (mai) una pena e non ha scopi preventivi	97

	<i>pag.</i>
4. Terza tesi: la presunzione di cui all'art. 52, comma 4, c.p. è costituzionalmente illegittima	101
5. Una richiesta: ripristinare gli artt. 52 e 55 c.p. così come pensati nel 1930 e limitare l'art. 55 c.p. alla colpa grave. In alternativa, mantenere ed estendere l'art. 55, comma 2, c.p. (conclusioni)	115
<i>Bibliografia</i>	121